



Comune di Guastalla (RE)

Cimitero di San Girolamo



Cimitero di San Martino



Cimitero di San Rocco



Cimitero Urbano



PROGETTISTI

Architetto **Marco Mazza** (capogruppo)

Architetto **Primo Bionda**

Architetto **Giovanni Gaspa**

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

D.P.R. 10.09.1990, n. 285

L.R. 18.11.2003, n. 22

R.R. 9.11.2004, n. 6

ADOZIONE	Delibera C.C. n. 38	del 20.11.2018
PARERE A.R.P.A.	Nota prot. n.	del
PARERE A.S.L.	Nota prot. n. 32979	del 16.03.2019
APPROVAZIONE	Delibera C.C. n. 15	del 09.04.2019

REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

(Modificato in seguito all'accoglimento di prescrizioni e osservazioni)

DATA	VERS.	ELABORATO
aprile 2019	2.0	A.4

INDICE

Art. 1.	Oggetto e campo di applicazione del Regolamento Edilizio Cimiteriale	4
Art. 2.	Richiamo a disposizioni di legge e ad altri regolamenti.....	4
Art. 3.	Finalità generali del Regolamento Edilizio Cimiteriale.....	5
Art. 4.	Prescrizioni di carattere generale per il decoro del cimitero	6

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI TECNICHE E ATTUATIVE..... 7

TITOLO I SEPOLTURE E RELATIVE PRESCRIZIONI TECNICHE 7

Capo I – Tipologie di sepoltura ammesse e localizzazione 7

Art. 5.	Classificazione delle tipologie di sepoltura ammesse.....	7
Art. 6.	Definizione delle tipologie di sepoltura ammesse.....	8
Art. 7.	Localizzazione nel cimitero delle sepolture	8

Capo II – Prescrizioni specifiche relative alle sepolture..... 8

Sezione I – Sepolture in campi comuni 8

Art. 8.	Principi generali per le sepolture nei campi comuni di inumazione	8
Art. 9.	Indicazioni tipologico-compositive per le sepolture nei campi comuni di inumazione	9
Art. 10.	Dimensione, materiali e cromatismi per le sepolture nei campi comuni di inumazione....	10
Art. 11.	Ornamenti funerari per le sepolture nei campi comuni di inumazione	12
Art. 12.	Epigrafi per le sepolture nei campi comuni di inumazione.....	12
Art. 13.	Fiori e piante ornamentali nei campi comuni di inumazione	13
Art. 14.	Decoro e manutenzione nei campi comuni di inumazione	13

Sezione II – Sepolture in loculi..... 14

Art. 15.	Principi generali per le sepolture nei loculi.....	14
Art. 16.	Indicazioni generali per la costruzione dei loculi.....	14
Art. 17.	Indicazioni tipologico-compositive delle lastre di chiusura dei loculi	15
Art. 18.	Materiali e cromatismi delle lastre di chiusura dei loculi	17
Art. 19.	Ornamenti funerari sulle lastre di chiusura dei loculi.....	17
Art. 20.	Epigrafi sulle lastre di chiusura dei loculi.....	18
Art. 21.	Fiori ornamentali sulle lastre di chiusura dei loculi.....	18
Art. 22.	Decoro e manutenzione dei loculi.....	19

Sezione III – Prescrizioni relative alle cappelle – arcate in perpetuità 19

Art. 23.	Generalità sulle cappelle	19
Art. 24.	Realizzazione di nuove cappelle	20
Art. 25.	Cappelle di pregio soggette a prescrizioni di tutela	21
Art. 26.	Disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale per le cappelle.....	21

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA NEL CIMITERO 25

Capo I – Tipi di intervento e titoli abilitativi..... 25

Art. 27.	Disciplina della concessione del suolo	25
Art. 28.	Definizioni e riferimenti legislativi	25
Art. 29.	Titoli abilitativi.....	27
Art. 30.	Titolarità del titolo abilitativo	28
Art. 31.	Validità, decadenza e annullamento del titolo abilitativo	29

Art. 32. Abuso edilizio	29
Art. 33. Inizio e fine dei lavori	30
Capo II – Istanza e documentazione tecnica di progetto	30
Art. 34. Istanza.....	30
Art. 35. Documentazione tecnica di progetto.....	32
Art. 36. Varianti al progetto	34
TITOLO III ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	35
Capo I – Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero	35
Art. 37. Imprese autorizzate ad operare nel cimitero	35
Art. 38. Esecuzione dei lavori da parte dell'impresa	35
Art. 39. Introduzione di mezzi d'opera	37
Art. 40. Orario e periodo dei lavori.....	37
Art. 41. Sanzioni	38
PARTE SECONDA - MANUFATTI SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA.....	39
TITOLO I TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.LGS. 42/04)	39
Capo I – Beni culturali (vincolo monumentale)	39
Art. 42. Principi generali.....	39
Art. 43. Manufatti vincolati per effetto del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 42/04	40
Capo II – Beni paesaggistici (vincolo paesaggistico)	41
Art. 44. Disposizioni generali	41
TITOLO II TUTELA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE	42
Capo I – Manufatti di pregio	42
Art. 45. Disposizioni generali per i manufatti di pregio.....	42
Art. 46. Definizione dei manufatti di pregio	43
Art. 47. Individuazione e schedatura dei manufatti di pregio	43
Art. 48. Classificazione dei manufatti di pregio: "categoria 1", "categoria 2" e "categoria 3"	43
Art. 49. Manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 1"	44
Art. 50. Manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 2"	44
Art. 51. Manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 3"	45
Art. 52. Opere non ammesse su manufatti di pregio	45
Art. 53. Opere di adeguamento normativo o igienico-funzionale	45
Art. 54. Contestualizzazione dei manufatti di pregio.....	46
Art. 55. Individuazione e schedatura di altri elementi decorativi e scultorei non ricompresi tra quelli dei manufatti di pregio.....	46
PARTE TERZA - SICUREZZA NEI LAVORI CIMITERIALI	48
TITOLO I RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	48
Art. 56. Definizione di lavoro in quota	48

Capo I – Misure di protezione collettiva	48
Art. 57. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	48
Art. 58. Ponteggi ed opere provvisorie	49
Art. 59. Descrizione	49
Art. 60. Impiego.....	50
Art. 61. Scelta delle scale	50
Art. 62. Misure generali di sicurezza nell'utilizzo delle scale.....	51
Art. 63. Caratteristiche.....	51
Art. 64. Regole di utilizzo	52
Art. 65. Manutenzione e deposito	52
Art. 66. Presenza di danneggiamenti.....	53
 TITOLO II PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO.....	 54
Art. 67. Verifica iniziale presenza di materiali pericolosi	54
Art. 68. Valutazione del rischio.....	54
 PARTE QUARTA - LOTTA AGLI INSETTI VETTORI	55
Art. 69. Lotta agli insetti vettori	55

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione del Regolamento Edilizio Cimiteriale

1. Il presente Regolamento Edilizio disciplina dal punto di vista tecnico e attuativo l'attività edilizia privata (da effettuarsi nelle aree ottenute in concessione secondo le disposizioni regolamentari vigenti) relativamente ai manufatti funerari siti all'interno dei cimiteri comunali di Guastalla (**PARTE PRIMA**).

2. Il Regolamento identifica, nell'ambito del cimitero, i manufatti soggetti a prescrizioni di tutela specifiche, distinguendo tra beni vincolati "ope legis" dal D.Lgs. 42/04 "Codice del Beni Culturali e del Paesaggio" (per i quali è necessario procedere alla verifica di interesse culturale) e beni individuati dal Regolamento quali manufatti di pregio. (**PARTE SECONDA**).

Art. 2. Richiamo a disposizioni di legge e ad altri regolamenti

1. Le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio costituiscono parte integrante del Piano Regolatore Cimiteriale, di cui costituiscono specificazione tecnico-attuativa.

2. Il Regolamento si applica con riferimento all'articolazione in aree, settori e arcate indicate negli elaborati relativi alle destinazioni funzionali del Piano Regolatore Cimiteriale di ogni singolo cimitero.

3. E' facoltà del Comune approvare, all'occorrenza, ulteriori specifici regolamenti tecnici di gestione, costituenti sviluppi operativi di dettaglio rispetto alla presente normativa, al fine di conseguire obiettivi di qualità negli interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione/rinnovamento del patrimonio edilizio del cimitero.

4. Il Regolamento non dispone in merito alle attività di Polizia Mortuaria, per le quali si rimanda allo specifico Regolamento comunale vigente ("Regolamento di Polizia Mortuaria", redatto ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10.08.1990).

5. Il Regolamento non dispone in merito alle attività connesse alla cremazione dei defunti, per le quali si rimanda allo specifico Regolamento comunale.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento Edilizio si rimanda agli atti di settore citati ai commi precedenti, alle disposizioni del Codice civile e, in generale, alla normativa nazionale, nonché alle Circolari di settore relative alla disciplina della materia cimiteriale.

Art. 3. Finalità generali del Regolamento Edilizio Cimiteriale

1. Il presente Regolamento Edilizio, in recepimento degli obiettivi propri del D.P.R. 285/1990 e delle disposizioni normative vigenti in materia cimiteriale a livello nazionale e regionale, intende offrire sia ai progettisti (che operano per conto dei soggetti concessionari) che al Comune stesso (Uffici interni e Commissione Edilizia) non solo prescrizioni a disciplina degli interventi, ma anche elementi di analisi e conoscenza relativi a quanto ad oggi è presente nelle strutture cimiteriali, in modo tale che gli interventi progettuali in programma possano essere sviluppati e/o valutati con consapevolezza e coscienza. Il Regolamento persegue le seguenti finalità di carattere generale:

- preservare i caratteri architettonici - tipologici dei manufatti di pregio;
- mantenere l'unitarietà complessiva di ciascuno delle aree e settori che costituiscono i cimiteri, rafforzandone l'identità e migliorandone le valenze architettoniche e di contesto;
- favorire l'attuazione di interventi di qualità.

Art. 4. Prescrizioni di carattere generale per il decoro del cimitero

1. E' obbligo del Comune garantire la generale pulizia e manutenzione delle parti comuni delle strutture (aree verdi comuni, viali principali e secondari di disimpegno tra le sepolture, parcheggi esterni, ecc.), provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria sia dei manufatti funerari edificati a cura dell'ente pubblico (loculi e cellette, ossari comuni, cinerari comuni, ecc.) che di quelli, sempre edificati a cura dell'ente pubblico, in cui hanno sede i vari servizi presenti nei cimiteri (alloggio del custode, servizi igienici, camera mortuaria, ecc.), occuparsi della manutenzione del Giardino delle Rimembranze (funzionalità della struttura e cura del verde circostante) e dei vari campi comuni di inumazione presenti, con riferimento al corretto mantenimento e al decoro dell'area circostante le singole fosse (manto erboso, ghiaia, ecc.).

2. E' dovere del concessionario mantenere la propria sepoltura (a prescindere dalla tipologia specifica) sempre in stato decoroso; in particolare, per le tombe di famiglia (cappelle), egli deve provvedere, quando necessario, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. In caso di sepoltura abbandonata per inesistenza riconosciuta degli aventi diritto, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti eventualmente pericolanti.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI TECNICHE E ATTUATIVE

TITOLO I

SEPOLTURE E RELATIVE PRESCRIZIONI TECNICHE

Capo I – Tipologie di sepoltura ammesse e localizzazione

Art. 5. Classificazione delle tipologie di sepoltura ammesse

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale ammette nei cimiteri urbano e frazionali le seguenti tipologie di sepoltura:

a) sepolture da realizzarsi a cura del Comune:

- campi comuni di inumazione per la deposizione di feretri di adulti e di bambini, di parti anatomiche riconoscibili, di nati morti e prodotti abortivi;
- loculi per la tumulazione di feretri e/o di resti mortali (ossa e/o ceneri);
- cellette ossario e urne cinerarie
- ossari comuni;
- cinerari comuni;
- Giardino delle Rimembranze.

b) sepolture da realizzarsi a cura dei concessionari:

- tombe di famiglia: cappelle (o edicole funerarie), con o senza camera sotterranea

2. Nell'ambito delle sepolture realizzate a cura del Comune, spetta ai soggetti concessionari occuparsi della realizzazione di:

- lapidi/copri fossa nei campi comuni di inumazione;
- lastre copri tomba per la chiusura dei tumuli dei loculi, ove non fornite dal Comune

Art. 6. Definizione delle tipologie di sepoltura ammesse

1. Il presente Regolamento Edilizio, con riferimento alle tipologie di sepoltura ammesse nei cimiteri dal Piano Regolatore Cimiteriale, costituendone specificazione tecnica per l'esecuzione delle opere edilizie, ne mutua integralmente le definizioni, per le quali si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 7. Localizzazione nel cimitero delle sepolture

1. Nell'ambito del progetto di azzonamento del Piano Regolatore Cimiteriale è individuata la localizzazione, all'interno della struttura cimiteriale, delle differenti tipologie di sepoltura ammesse.

Capo II – Prescrizioni specifiche relative alle sepolture

Sezione I – Sepolture in campi comuni

Art. 8. Principi generali per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. La zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree del cimitero in cui sono presenti, oppure previsti, i campi comuni destinati all'inumazione. In particolare, sono indicati campi (o riquadri di campi) per l'inumazione di:

- adulti e bambini;
- nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili.

2. Gli elaborati grafici del Piano Regolatore Cimiteriale, ai quali si rimanda, raffigurano l'ingombro indicativo delle fosse ed il loro relativo orientamento nell'ambito del campo comune di riferimento.

3. Le Norme attuative del Piano Regolatore Cimiteriale, alle quali si rimanda, forniscono altresì, in recepimento delle disposizioni normative vigenti, le specifiche tecniche per la realizzazione dei campi comuni di inumazione, in termini di estensione superficiale, caratteristiche del terreno, profondità della falda acquifera, dimensioni delle fosse con relative distanze reciproche.

Art. 9. Indicazioni tipologico-compositive per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. Ad ogni fossa presente in campo comune deve corrispondere, in superficie, un manufatto funerario (lapide e/o lastra copri fossa, cippo) identificativo della sepoltura stessa.

2. Il presente Regolamento Edilizio fornisce indicazioni tipologico-compositive per la realizzazione dei manufatti funerari di cui al comma 1, in base alla destinazione specifica delle fosse (adulti, bambini, nati morti, ecc.). Le indicazioni tipologico formali di cui al presente Regolamento Edilizio riportano sagome, dimensioni, materiali, cromatismi, ornamenti funerari, posizione e caratteristiche dell'epigrafe.

3. In termini generali, le indicazioni tipologico-compositive proposte dal presente Regolamento Edilizio si caratterizzano tutte per semplicità e linearità delle forme, tendenzialmente prive di decorazioni e quanto più possibile essenziali, anche con riferimento agli ornamenti funerari ammessi. Dette indicazioni contemplano un ventaglio di soluzioni che spazia da tipologie più tradizionali (lastra copri fossa orizzontale con relativa lapide verticale) a scelte decisamente più minimaliste, che attingono a riferimenti culturali riconducibili alla tradizione nord europea.

4. E' prevista la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di individuare una tipologia di manufatto unica da adottare per tutte le fosse presenti nel campo

(considerato nel suo complesso, o per singoli riquadri), in modo tale da conseguire un'immagine complessivamente uniforme e ordinata del campo stesso:

- per i campi di nuovo impianto, l'effetto sarà apprezzabile fin dal breve periodo;
- per i campi esistenti, e quindi già occupati da sepolture, solo a seguito della regolare attuazione dei turni di rotazione sarà possibile sostituire progressivamente le sepolture esistenti con quelle nuove, di tipologia uniforme e regolamentata nelle linee compositive generali.

5. L'amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà adottare, con riferimento ad ogni singolo campo comune di inumazione (considerato nel suo complesso o per quota parte), la tipologia di sepoltura ritenuta più adatta.

Art. 10. Dimensione, materiali e cromatismi per le sepolture nei campi comuni di inumazione

1. I materiali ammessi per le sepolture in campo comune di inumazione devono presentare caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, nonché adeguate caratteristiche meccaniche, tali da renderli consoni all'uso previsto.

Gli elementi utilizzati per la realizzazione delle lastre devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

2. Le lapidi e i copritomba da collocare sulle fosse dei campi comuni devono essere di forma e dimensioni analoghe a quelle attualmente esistenti nelle nuove ali (ala est e ala ovest) del Cimitero Urbano (San Giorgio), quindi non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 100 dal piano di calpestio del terreno, larghezza esterna cm. 65, lunghezza esterna cm. 150; il profilo perimetrale di base non potrà avere altezza superiore a cm. 25.

Inoltre, tale copritomba dovrà presentare una parte permeabile di dimensioni non inferiori a cm. 30x 80. La testata dovrà avere una altezza max. di cm. 100 dal piano di calpestio e lo spessore di marmo non dovrà essere inferiore a 4 cm. o superiore a 6 cm.

3. Nei campi di inumazione nuovi (ala est e ala ovest), relativi al Cimitero Urbano (San Giorgio) del Comune, i materiali lapidei, di lapidi e copritomba, dovranno essere obbligatoriamente analoghi a quelli esistenti. (granito BALMORAL RED). Nell'ala nuova del cimitero della frazione di San Rocco il materiale dei copritomba e delle lapidi dei loculi deve essere granito BALMORAL RED.

4. Le lapidi e copritomba devono essere posati a secco, è quindi vietata la formazione di basamento in calcestruzzo od altri materiali, è ammessa solamente la posa di listelli sotto le testate aventi larghezza non superiore a cm. 10.

5. E' vietato apporre sul manufatto qualsiasi indicazione pubblicitaria, anche riguardante la sola impresa esecutrice del lavoro.

6. Il Comune si riserva la facoltà di rimuovere, a spese del concessionario, tutti i marmi e tutti gli accessori non rispondenti ai presenti disposti.

Le presenti disposizioni sono da considerarsi con validità retroattiva per quanto riguarda le due ali (ala est e ala ovest) del Cimitero Urbano (San Giorgio).

7. La lavorazione del marmo (incisioni e applicazioni di oggettistica) deve essere fatta esclusivamente da apposite ditte specializzate.

8. Il Comune di Guastalla fornisce lo schema tipo di lapide, per le aree di cui sopra.

9. Nell'area del Cinerario sono previste modalità di sepoltura diversa: inumazione in terra comune con la sola posa di cippo dim. 50x30 cm riportante i dati e la foto del defunto; non è prevista la posa di lapide, di fiori e luce votiva, così come da schema tipo.

10. Nell'area del Cinerario è prevista la posa di cippo a terra senza tombale con marmo tipo Granito Verde della Valtellina così come da schema tipo.

Art. 11. Ornamenti funerari per le sepolture nei campi comuni di inumazione

- 1.** Gli ornamenti funerari apposti sulle sepolture dei campi comuni di inumazione devono rispondere, in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro.
- 2.** Per l'utilizzo di ornamenti funerari e per il loro inserimento compositivo nell'ambito delle sepolture dei campi comuni di inumazione, valgono le indicazioni tipologiche, come da schema allegato.

Art. 12. Epigrafi per le sepolture nei campi comuni di inumazione

- 1.** L'indicazione dei dati identificativi del defunto è obbligatoria e deve rispondere ai criteri dimensionali e stilistico-compositivi, come da schema tipo.
- 2.** Ulteriori scritte affettive (dediche) sono ammesse qualora la tipologia di manufatto adottata dal Comune lo preveda.
- 3.** Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l'epigrafe, sono da prediligere font di tipo lineare. Per i dati del defunto non è mai ammesso l'uso del corsivo per motivi di scarsa leggibilità, soprattutto su piccole superfici ed essendo i testi di ridotta altezza.
- 4.** Non è prevista l'apposizione di targhe sulle sepolture. Le singole lettere che compongono l'epigrafe, realizzate in materiale metallico con finitura in colore bronzo brunito, potranno essere direttamente applicate sulla pietra tramite appositi perni, oppure incise e/o verniciate; in caso di inumazioni di resti o ceneri di altri defunti, potranno essere integrate le epigrafi presenti, ma sempre con la stessa tipologia di carattere presente.

5. L'amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà adottare, con riferimento ad ogni singolo campo comune di inumazione (considerato nel suo complesso, o in quota parte), le caratteristiche tecniche proprie dell'epigrafe: tipo di carattere e modalità di realizzazione.

Art. 13. Fiori e piante ornamentali nei campi comuni di inumazione

1. Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare fiori (freschi recisi, oppure finti) nei soli campi (o riquadri di campo) in cui la tipologia di lapide/copri fossa adottata dal Comune lo preveda.

2. Non è ammessa la coltivazione in terra di piante ornamentali e/o arbusti, seppur nell'ambito del terreno di pertinenza della sepoltura.

Non è prevista la posa a terra fuori dalla tomba di lumini, ceri o piante.

Art. 14. Decoro e manutenzione nei campi comuni di inumazione

1. La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione della sepoltura sono completamente a carico dei soggetti concessionari.

2. La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione dei campi comuni, al netto delle singole sepolture (prato, ghiaia, o pavimentazione) sono invece a carico del Comune, che dovrà garantirne la cura.

3. Con riferimento ad ogni singolo campo comune di inumazione (considerato nel suo complesso, o per riquadri di campo), l'amministrazione Comunale, con proprio atto deliberativo, potrà adottare la tipologia di finitura superficiale ritenuta più adatta per il campo: manto erboso (prato), o altro tipo di pavimentazione permeabile (ghiaia, masselli autobloccanti, ecc.).

Sezione II – Sepulture in loculi

Art. 15. Principi generali per le sepolture nei loculi

1. La zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale individua le aree del cimitero in cui sono presenti i manufatti edilizi deputati alla tumulazione di feretri all'interno dei loculi, oppure di resti mortali (ossa/ceneri) all'interno delle cellette (ossarie/cinerarie).

Art. 16. Indicazioni generali per la costruzione dei loculi

1. Al fine di contenere le altezze dei fabbricati presenti nel cimitero (fatte salve le strutture già realizzate), i nuovi loculi possono avere uno sviluppo fuori terra massimo di due piani (per un numero non superiore a 5 file sovrapposte di loculi, oppure di 10 file sovrapposte di cellette).

2. Il numero massimo di file sovrapposte per ciascun piano del colombario è fissato in modo tale da garantire un'agevole fruizione dei tumuli da parte dei visitatori. In caso di opere di ristrutturazione di colombari già esistenti, l'altezza totale del fabbricato esistente deve comunque rimanere inalterata, anche in considerazione del fatto che è ammesso il riutilizzo di tumuli con misure interne inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, a condizione che nell'area cimiteriale vi sia un'adeguata riserva di sepolture di dimensioni standard.

3. Nell'ambito dei colombari, i feretri e i resti mortali (ossia ossa e ceneri raccolti rispettivamente in cassette ossarie e urne cinerarie), sono di norma posti all'interno di tumuli separati; tuttavia, qualora le dimensioni del tumulo lo consentano, è prevista la possibilità della tumulazione congiunta in conformità a quanto disposto dal Regolamento di polizia mortuaria vigente.

4. Nell'ambito dei colombari, i feretri possono essere disposti in lunghezza (lateralmente) o in larghezza (frontalmente), cioè normali o paralleli alla superficie esterna della parete in serie continua.

5. Nell'ambito dei colombari, sia i loculi per feretri che le cellette per resti mortali (cassette ossario/urne cinerarie) devono essere disposti in modo tale da consentire un agevole svolgimento delle operazioni di tumulazione e di estumulazione.

6. Per quanto concerne le misure di ingombro libero interno dei tumuli nei colombari, le specifiche di tipo strutturale, le caratteristiche ed i requisiti dei tumuli a tenuta stagna o areati, si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 17. Indicazioni tipologico-compositive delle lastre di chiusura dei loculi

1. Sui loculi sono applicate lastre di chiusura, con funzione estetico-ornamentale. Ogni lastra deve riportare i dati identificativi di tutti coloro i quali sono contenuti all'interno del tumulo. La lastra è fissata con borchie o altro sistema di ancoraggio che ne permetta, all'occorrenza, la facile rimozione.

Le caratteristiche tipologico-compositive della lastra (completa di relativi ornamenti funerari) devono essere mantenute per tutta la serie continua dei loculi presenti, in modo tale da garantire e mantenere nel tempo l'unitarietà formale del fabbricato.

2. Ogni nuova lastra di chiusura di un loculo (completa di relativi ornamenti funerari) deve mutuare gli aspetti tipologico compositivi (oltre che cromatici e materici) dalle altre lastre già presenti nel colombario di riferimento.

3. Il presente Regolamento Edilizio fornisce, in particolare, di seguito, gli schemi tipologico-compositivi per la realizzazione delle lastre di chiusura dei loculi che dovranno essere in Rosso Balmoral nell'ala Est e Ovest del Cimitero Urbano e nell'ala nuova del Cimitero di San Rocco.

4. Per la realizzazione delle lastre di chiusura dei loculi, a prescindere dall'arcata di riferimento, si riportano le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- è prevista l'applicazione di portafiori, portafoto, lampade votive, secondo caratteri di uniformità e qualora già presenti sulle altre lastre del loculo di riferimento;
- non è ammessa la personalizzazione della lastra di chiusura mediante apposizione di immagini sacre o altri simboli;
- nel caso di compresenza, nella stessa arcata, di lastre di chiusura sia di loculi che di cellette, entrambe le tipologie di lastra, se pur differenti per dimensione, devono tuttavia essere omogenee per modalità di allestimento, materiale e cromatismo;
- le lastre devono recare le generalità del defunto (o dei defunti) che occupano il tumulo: nome, cognome, data di nascita e di morte.

5. La scelta della tipologia di lastra (cromatismo e materiale) nonché degli elementi tipologico-compositivi propri della lastra stessa (allestimenti) spetta al Comune.

6. Non è ammesso, da parte dei concessionari dei tumuli dei colombari, sostituire le lastre di chiusura già collocate, o inserire ulteriori elementi decorativi quali riquadri, cornici, ecc.

7. Gli accessori ed eventuali mensole non devono superare cm. 8,00 di sporgenza e devono rimanere nella sagoma del loculo e della celletta.

È fatto assoluto divieto di collegare due o più loculi, o collette con una unica lapide di marmo e coprire le murature di separazione con elementi lapidei.

8. E' vietato apporre sul manufatto qualsiasi indicazione pubblicitaria, anche riguardante la sola impresa esecutrice del lavoro.

Art. 18. Materiali e cromatismi delle lastre di chiusura dei loculi

1. I materiali da utilizzare per la realizzazione delle lastre di chiusura dei loculi devono essere resistenti agli agenti atmosferici e presentare adeguate caratteristiche meccaniche, tali da renderli consoni all'uso previsto.

Può essere utilizzata la pietra naturale, oppure la pietra ricostruita. Eventuali altri prodotti sono ammissibili qualora ne vengano accertate le caratteristiche meccaniche e di durabilità. In ogni caso, deve essere garantita l'omogeneità materica e cromatica rispetto alle altre lastre dei loculi.

2. Il Comune può fornire direttamente la lastra di chiusura nelle zone previste (Ala Est e Ovest Cimitero Urbano e San Rocco). Qualora ciò non accada, oppure in caso di sostituzione di una lastra preesistente, è necessario che la nuova lastra sia il più possibile simile a quelle già esistenti, in modo tale da garantire omogeneità complessiva al colombario nel suo complesso. La nuova lastra deve armonizzarsi il più possibile alle altre lastre del colombario per cromia e allestimenti.

Art. 19. Ornamenti funerari sulle lastre di chiusura dei loculi

1. Gli ornamenti funerari apposti sulle lastre di chiusura dei loculi devono rispondere, in generale, a criteri di massima semplicità, sobrietà e decoro.

2. Nell'ambito di ogni settore, gli ornamenti di cui al comma 1 devono essere omogenei tra di loro per forma, materiale e cromatismo.

3. Non è ammessa l'apposizione di altri simboli religiosi e/o segni funebri, né altre eventuali forme di personalizzazione della lastra (ad eccezione della eventuale frase commemorativa) che possano compromettere l'immagine unitaria complessiva del colombario, al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento, o che leda il decoro del luogo.

4. Non è ammesso applicare sulle lastre di chiusura dei loculi portalumi per l'illuminazione a cera ed a olio.

Art. 20. Epigrafi sulle lastre di chiusura dei loculi

1. L'indicazione dei dati identificativi del defunto (dei defunti) che occupano il loculo, è obbligatoria. Le scritte (nome, cognome, data di nascita e di morte) devono essere riportate nell'ambito della superficie della lastra, in modo tale da evitare che vengano coperte dai mazzi di fiori circostanti.

2. Per quanto riguarda la scelta del tipo di carattere da utilizzare per l'epigrafe, sono da prediligere font di tipo lineare. Non è mai ammesso l'uso del corsivo per motivi di scarsa leggibilità, soprattutto su piccole superfici (quali sono le lastre di chiusura delle cellette) o in caso di lastra ubicata ai piani più alti.

Art. 21. Fiori ornamentali sulle lastre di chiusura dei loculi

1. E' consentito collocare fiori (freschi recisi, oppure finti) negli appositi vasi portafiori posizionati sulle pareti delle lastre dei tumuli.

2. Sono ammessi solo mazzi di fiori di dimensioni contenute e proporzionate rispetto alla superficie della lastra di chiusura del tumulo; è opportuno evitare che i mazzi di fiori coprano l'epigrafe (che deve rimanere sempre visibile) sia della lastra su cui sono collocati che di quelle adiacenti.

3. I fiori freschi recisi, non appena avvizziti, devono essere quanto prima rimossi, in modo tale da garantire decoro all'immagine del colombario nel suo complesso.

Art. 22. Decoro e manutenzione dei loculi

- 1.** La conservazione dello stato di decoro e la manutenzione della lastra a copertura del tumulo, nonché degli eventuali ornamenti funerari ivi apposti, sono completamente a carico dei soggetti concessionari.
- 2.** E' fatto divieto collocare o fissare a terra vasi (piante e/o fiori recisi) o immagini o altri decori e arredi, in prossimità di loculi e/o comunque nelle zone di passaggio.
- 3.** E' fatto divieto l'uso di lumini a fiamma libera.

Sezione III – Prescrizioni relative alle cappelle – arcate in perpetuità

Art. 23. Generalità sulle cappelle

- 1.** Le cappelle (o edicole funerarie) sono manufatti funerari epigei ricompresi nella categoria delle cosiddette "tombe di famiglia". Esse sono preposte a contenere tumuli, disposti sopra il livello del pavimento, per la deposizione di feretri, oppure di resti mortali (ossa e/o ceneri). Le cappelle possono anche essere dotate di camera sotterranea, la quale si configura quale ulteriore vano per la tumulazione di feretri e/o resti mortali.
- 2.** Il Piano Regolatore Cimiteriale, nell'ambito della zonizzazione (alla quale si rimanda) individua i settori del cimitero in cui sono ubicati lotti in concessione riservati alle cappelle.
- 3.** La manutenzione ed il mantenimento dello stato di decoro delle cappelle spetta ai soggetti proprietari dei manufatti (concessionari dei lotti) che, attraverso il loro

operato, contribuiscono a preservare e migliorare la qualità della struttura cimiteriale nel suo complesso.

4. Il Comune può prescrivere, per motivi di decoro, di funzionalità, di sicurezza o di igiene, interventi di manutenzione (ordinari o straordinari) delle tombe di famiglia, da effettuarsi a carico dei soggetti concessionari.

Art. 24. Realizzazione di nuove cappelle

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale non prevede, all'interno della struttura cimiteriale, spazi inedificati destinabili alla realizzazione di cappelle private.

Nuovi manufatti possono quindi essere realizzati esclusivamente a seguito di interventi di sostituzione edilizia di manufatti già esistenti: si tratta quindi di opere di demolizione (di cappelle o cripte esistenti) con successiva ricostruzione di nuovo manufatto, laddove ne sussistano le condizioni di fattibilità (per la verifica delle quali si rimanda ai successivi commi 2, 3, 4).

2. Le condizioni di fattibilità di cui al comma 1, ossia la possibilità di eseguire opere di sostituzione edilizia di cappelle/cripte esistenti per la realizzazione di nuovi manufatti, devono essere verificate in relazione al combinato disposto del Piano Regolatore Cimiteriale e del presente Regolamento Edilizio, come specificato nei due commi successivi (commi 3 e 4).

3. Il Piano Regolatore Cimiteriale nei settori del cimitero dove sono attualmente presenti le tombe di famiglia esplicita la possibilità o il divieto, in termini generali, di realizzare nuove cappelle in luogo dei manufatti funerari esistenti (cappelle o cripte).

4. La possibilità di realizzare nuove cappelle in luogo dei manufatti esistenti (cappelle o cripte) espressa dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, è condizione necessaria ma non di per sé sufficiente: bisogna infatti operare una ulteriore verifica rispetto alle prescrizioni specifiche del presente Regolamento Edilizio. In particolare, il manufatto già esistente (cappella o cripta) su cui si intende intervenire:

- non deve essere ricompreso tra i beni di pregio (cappelle o cripte) individuati ai sensi del Regolamento Edilizio (PARTE SECONDA);
- non deve essere ubicato nelle immediate adiacenze di un manufatto classificato tra i sopra citati beni di pregio; l'obiettivo è di "ritagliare" per i beni di pregio spazi di rispetto visivo.

Art. 25. Cappelle di pregio soggette a prescrizioni di tutela

1. Specifico studio che sarà parte integrante del presente Regolamento Edilizio individuerà e classificherà le cappelle soggette a specifiche prescrizioni di tutela, ossia i manufatti che, essendo ricompresi tra i beni di pregio individuati ai sensi del Regolamento, devono essere oggetto di attenzioni particolari in occasione di interventi edilizi.

Art. 26. Disposizioni edilizio-architettoniche di carattere generale per le cappelle

1. Qualora il manufatto non risulti elencato tra i beni di pregio individuati ai sensi della parte seconda del presente Regolamento Edilizio, non sono previste limitazioni particolari agli interventi edilizi ammessi: si richiede tuttavia il rispetto delle prescrizioni edilizio-architettoniche di carattere generale enunciate al successivo comma 4.

2. Per la realizzazione di nuovi manufatti, il presente Regolamento Edilizio, pur non individuando tipologie edilizie alle quali attenersi, invita i progettisti e relativi committenti concessionari dei lotti, a prediligere composizioni architettoniche caratterizzate da forme semplici, lineari e sobrie, in coerenza con la sacralità del luogo ed in modo tale da garantire dignità e decoro al cimitero.

Considerato che i nuovi manufatti dovranno inserirsi in un contesto già edificato, si richiede ai progettisti e ai loro committenti di prestare particolare attenzione al contesto di prevista ubicazione della sepoltura, in modo tale da contribuire,

attraverso la nuova opera, alla qualificazione del cimitero e al consolidamento dell'identità del luogo.

3. Gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti funerari devono essere contenuti entro l'area in concessione e non devono in alcun modo essere di pregiudizio alle opere confinanti; il concessionario è tenuto a rispondere direttamente di eventuali danni alle strutture direttamente adiacenti ad essa, derivanti da problematiche di carattere strutturale o comunque riconducibili alla realizzazione del nuovo edificio.

4. L'intervento edilizio sulle cappelle esistenti (dalla semplice manutenzione dei manufatti esistenti fino alla realizzazione di nuovi manufatti) non è vincolato né a schemi tipologico-formali predefiniti, né a materiali specifici; tuttavia, è necessario che i progetti siano sviluppati nel rispetto delle seguenti prescrizioni edilizio-architettoniche di carattere generale:

- **DIMENSIONI:** le dimensioni in alzata del manufatto funerario devono essere contenute entro i m 5,00 di altezza massima, misurata sulla parte dell'edificato e comprensivi di eventuali elementi di fregio/opere di ornamento (frontalino, timpano, immagini, o simboli dell'arte funeraria) e della copertura (quote riferite alla sede del vialetto antistante il lotto). In caso di intervento in aderenza, o prossimità ad altre cappelle è necessario mantenere le altezze delle cappelle già esistenti. Le dimensioni in pianta del manufatto derivano dalla superficie del lotto in concessione.
- **STRUTTURA:** la struttura delle cappelle (e dei relativi loculi) può essere realizzata interamente in opera, oppure con elementi prefabbricati. Per quanto riguarda le misure di ingombro libero interno dei loculi, le specifiche di tipo strutturale, le caratteristiche ed i requisiti specifici dei loculi a tenuta stagna o areati, si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
- **PIANO DI CALPESTIO DEL MANUFATTO:** il piano di calpestio del manufatto funerario deve essere realizzato ad una quota pari ad almeno m 0,15 rispetto al vialetto di camminamento antistante.
- **DIMENSIONI DEI LOCULI:** Per quanto riguarda le dimensioni dei si rimanda alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
- **COSTRUZIONI IN ADERENZA:** nel caso di costruzioni in aderenza (ovvero a confine), i giunti fra le costruzioni devono essere realizzati a regola d'arte (a

cura e spese dei concessionari confinanti), in modo tale da evitare eventuali infiltrazioni d'acqua verso l'interno delle cappelle stesse e completati, sul prospetto, di apposito coprigiunto di colore simile al materiale di rivestimento. Giunti e coprigiunti devono essere mantenuti efficienti e funzionanti, di comune accordo, con oneri equamente ripartiti fra i confinanti; per questo tipo di lavori, in caso di disaccordo, previa diffida alle parti, provvederà d'ufficio il Comune con addebito ad entrambi i confinanti.

- **FRANCO RISPETTO ALLA FALDA IDRICA:** La parte dentro terra degli edifici deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante; al riguardo, l'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità rispetto ad eventuali risalite del livello della falda idrica, che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco.

INGRESSO: La cappella deve sempre avere ingresso principale dal lato prospiciente il viale di accesso, rispetto al quale deve essere arretrata di m 0,50. Le dimensioni dell'ingresso devono consentire un'agevole area di lavoro agli operatori cimiteriali. In particolare, per la tumulazione dei feretri, deve essere garantito un comodo accesso ai mezzi meccanici per il sollevamento dei feretri stessi.

- **RIVESTIMENTI ESTERNI E/O TINTEGGIATURE:** per le superfici verticali esterne dei nuovi manufatti (pareti perimetrali) è necessario tendere all'utilizzo di caratteri materici e cromatici coerenti e congrui rispetto al settore cimiteriale di ubicazione del bene; pertanto, sono da prediligere rivestimenti in materiali lapidei (marmo o altra pietra) con finitura superficiale preferibilmente opaca. Sono comunque ammessi rivestimenti anche di natura diversa, fino all'assenza parziale o totale di rivestimenti (quindi intonaco e tinteggiatura, oppure muratura faccia vista), purché adeguati alla dignità ed al prestigio del luogo. Per l'intervento sulle superfici esterne di cappelle esistenti, secondo quanto sopra enunciato, deve essere preventivamente esclusa l'appartenenza del manufatto all'elenco dei beni di pregio.
- **FINITURE E OPERE INTERNE:** per la realizzazione delle parti interne di nuove cappelle non sono date prescrizioni specifiche, in quanto possono essere adottate finiture con assoluta libertà di espressione, anche con riferimento alla collocazione di eventuali opere, statue, simboli religiosi, ecc. E' dovuto il rispetto delle dimensioni imposte dalla normativa vigente per la realizzazione dei loculi. Per l'intervento sulle superficie interne di cappelle esistenti secondo

quanto sopra enunciato, deve essere preventivamente esclusa l'appartenenza del manufatto all'elenco dei beni di pregio.

- ELEMENTI DECORATIVI E ACCESSORI SULLE SUPERFICI VERTICALI ESTERNE: Gli elementi decorativi posti sulle superfici verticali esterne della cappella devono avere dimensioni e fattezze tali da armonizzarsi con l'aspetto esteriore del manufatto, senza comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi del prospetto su cui sono posizionati. Gli elementi di arredo funebre inseriti devono essere realizzati in materiali e forme consoni al luogo ed alla tipologia del manufatto; diversamente, saranno soggetti a disposizione di rimozione immediata. È consentita la collocazione di busti, statue e altri elementi decorativi, purché di dimensioni contenute entro l'altezza del manufatto funerario stesso. Per l'inserimento di elementi decorativi e accessori sulle superfici verticali esterne di cappelle esistenti secondo quanto sopra enunciato, deve essere preventivamente esclusa l'appartenenza del manufatto all'elenco dei beni di pregio.
- PORTA E INFISSI: La porta di ingresso alla cappella (in vetro trasparente e/o tamponata o realizzata mediante cancelletto metallico) e tutti gli infissi devono essere realizzati con materiali e colori in armonia cromatica con il manufatto. Non è ammesso l'utilizzo di alluminio anodizzato. Non è ammesso l'utilizzo di vetri colorati in pasta di tonalità sgargianti (verde, giallo).
- OPERE DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE: Le opere di scarico delle acque meteoriche devono essere realizzate con metodi idonei e durevoli nel tempo; gli scarichi devono essere eseguiti con materiali di qualità.

I pluviali non devono occludere alla vista eventuali particolari architettonici e decorativi e devono essere posizionati, seguendo una linea verticale, alle estremità della facciata. Nel caso di facciata principale, la parte terminale del pluviale deve essere posizionata sottotraccia e raccordata alla rete di smaltimento delle acque meteoriche del settore del cimitero di ubicazione del manufatto.
- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI: non è ammessa la coltivazione in terra (giardinetti) di arbusti, fiori e piante, anche se contenuti all'interno dell'area in concessione. Non è ammessa la collocazione di vasi al di fuori della cappella, anche se contenuti all'interno dell'area in concessione.
- Il manufatto comunque dovrà presentare tipologie edilizie che rispettino il decoro del luogo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA NEL CIMITERO

Capo I – Tipi di intervento e titoli abilitativi

Art. 27. Disciplina della concessione del suolo

1. Ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nell'ambito degli spazi individuati nel Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere, a residenti che ne facciano richiesta, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private.

2. Data la natura demaniale di tali aree, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà, che resta in capo al Comune. Pertanto, qualsiasi concessione che per qualsiasi titolo venga a cessare, rientra nella piena disponibilità del Comune stesso.

3. Inoltre, i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del C.C.

Art. 28. Definizioni e riferimenti legislativi

1. Per le definizioni dei tipi di intervento ammessi nella struttura cimiteriale, costituisce riferimento la LR 15/2013 e smi "Semplificazione della disciplina edilizia".

2. Sui manufatti presenti nel cimitero sono ammessi i tipi di intervento, così come definiti dalla LR 15/2013 e smi.

Art. 29. Titoli abilitativi

1. La realizzazione di qualsiasi opera all'interno del Cimitero sulle sepolture private, anche di modesta entità, non può avere inizio senza, a seconda del caso specifico, comunicazione o autorizzazione scritta dell'autorità comunale.

I titoli edilizi e le comunicazioni asseverate sono disciplinati dalla LR 15/2013 e smi alla quale si rimanda per le definizioni e le procedure.

2. Per interventi di manutenzione ordinaria, nonché per gli interventi di piccola manutenzione (per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi, ecc.) è necessario inoltrare la comunicazione (CIL opere libere) preventiva scritta agli uffici comunali competenti (relazione a firma di tecnico professionista abilitato, corredata da una sintetica descrizione dei lavori da eseguirsi, finalizzata a illustrare e verificare il rispetto della normativa vigente (Regolamento Edilizio Cimiteriale e Norme di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale) e del decoro dei luoghi oltre alla presenza di imprese all'interno del cimitero.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare su sepolture che dovessero risultare vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04) a conclusione della procedura di accertamento dell'interesse culturale (di cui alla PARTE SECONDA del presente Regolamento Edilizio), i quali sono eseguibili previo ottenimento di parere da parte della Soprintendenza, da allegare alla Comunicazione di cui al comma 2.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare su sepolture (cappelle o cripte) ricomprese tra i beni di pregio riconosciuti ai sensi del presente Regolamento Edilizio (di cui alla PARTE SECONDA del presente Regolamento) sono eseguibili previo ottenimento di parere da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. In tal caso alla richiesta di parere dovrà essere allegata una dettagliata descrizione degli interventi e adeguata documentazione fotografica.

5. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, nelle more degli interventi manutentivi sopraindicati, il Comune può mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del concessionario o degli aventi titolo. Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente nel cimitero, senza l'asportazione dei monumenti, di parte di essi, o dei segni funebri. Nel caso d'impossibilità, o per motivi di opportunità, può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

6. Possono essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o alle sepolture, fermo restando l'obbligo per il concessionario di darne immediata comunicazione al Comune che, sottoscrivendola, ne certificherà gli estremi d'urgenza evidenziati.

7. Il Comune provvede alla verifica della corretta e coerente esecuzione degli interventi edilizi autorizzati e può disporre la demolizione delle opere su manufatti esistenti, o di nuova costruzione, qualora eseguite in difformità dal titolo abilitativo rilasciato, ponendo gli oneri a carico dello stesso concessionario.

Art. 30. Titolarità del titolo abilitativo

1. I titoli abilitativi edilizi (SCIA e Permesso di Costruire ai sensi della LR 15/2013) sono personali e sono validi esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato. Gli aventi causa (l'intestatario e suoi eredi legittimi) possono chiedere la voltura dell'intestazione dei titoli comprovanti la liceità edilizia-urbanistica del manufatto cimiteriale ed ottenere, una volta accertatane la legittimità, la relativa variazione.

2. La variazione dell'intestazione del titolo edilizio non è soggetta a contributo concessorio. Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti dal titolo abilitativo originario.

Art. 31. Validità, decadenza e annullamento del titolo abilitativo

1. I lavori edilizi devono iniziare entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzativo (Permesso di Costruire ai sensi della LR 15/2013) e devono essere ultimati entro 15 mesi dalla data di Comunicazione di inizio dei lavori, pena la decadenza del suddetto atto amministrativo.

2. In particolare, i lavori di manutenzione straordinaria (di cui alla SCIA edilizia presentata) non devono durare più di 6 mesi per intervento comunicato, salvo richiesta di proroghe motivate.

3. Per motivi di carattere straordinario, da valutarsi a cura degli Uffici Comunali e su motivata richiesta scritta degli interessati, può essere accordata una proroga massima di 12 mesi.

4. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza di titolo abilitativo comporta l'applicazione della relativa sanzione, in base ai disposti della LR 23/2004 e del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento del Permesso di Costruire/SCIA/CILA, secondo le procedure previste dagli art. 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 della LR 15/2013 e s.m.i.

Art. 32. Abuso edilizio

1. Costituisce abuso edilizio:

- a) l'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
- b) la modifica dell'altezza del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;

- c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi (CIL, CILA, Permesso di Costruire/SCIA).

Art. 33. Inizio e fine dei lavori

1. L'intestatario del titolo abilitativo edilizio, in comune con il Direttore dei Lavori, è tenuto a dare la comunicazione di inizio dei lavori secondo i disposti dalla LR 15/2013 e s.m.i.; detta comunicazione dovrà contenere i dati del committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice.

2. La fine dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di validità indicati negli atti autorizzativi (in particolar modo nel permesso di costruire), dovrà essere comunicata al Comune unitamente a:

- relazione del Direttore dei Lavori che asseveri la conformità dell'opera eseguita al progetto grafico unito al titolo autorizzativo, con allegati collaudo statico secondo la normativa vigente sul Deposito delle Opere Strutturali.
- attestazione, da parte della ditta esecutrice, del completo ripristino a regola d'arte degli spazi pubblici cimiteriali eventualmente occupati a titolo temporaneo per la gestione del cantiere.
- La durata massima prevista è di 1 anno dalla data di inizio lavori
- Non verranno concesse proroghe salvo in caso di motivi non dipendenti dalla volontà del richiedente.

Capo II – Istanza e documentazione tecnica di progetto

Art. 34. Istanza

1. L'istanza per il rilascio del titolo abilitativo finalizzato all'intervento edilizio su manufatto esistente, o di nuova costruzione, nell'area cimiteriale, così come

disciplinato dal presente Regolamento Edilizio, deve essere trasmessa, con relativa documentazione allegata (ai sensi della LR 15/2013) in firma digitale, presso lo Sportello edilizio del Comune.

2. Nel caso di realizzazione di lavori su sepolture private, una volta ottenuta la concessione del suolo cimiteriale, il concessionario è tenuto alla sollecita trasmissione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo prescritto per l'intervento edilizio da realizzare e comunque non oltre i termini previsti dal contratto di concessione del suolo assegnato.

3. In particolare, l'istanza, che deve contenere l'indicazione del domicilio per tutti gli atti relativi al procedimento edilizio ed alla esecuzione dei lavori, deve riportare:

- gli estremi dell'atto di concessione del suolo cimiteriale, mediante copia dello stesso;
- l'impegno ad osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle leggi vigenti in materia cimiteriale;
- l'indicazione del numero di codice fiscale e dati anagrafici, sia del richiedente che del progettista ed inoltre, se dovuto, del coordinatore in fase di progettazione;
- il nominativo ed il numero di codice fiscale del direttore dei lavori e del coordinatore in fase di esecuzione.

4. L'istanza deve essere presentata utilizzando unicamente la modulistica edilizia unificata approvata dalla Regione Emilia Romagna e scaricabile dal relativo sito istituzionale. E' onere del committente e del progettista utilizzare unicamente la modulistica vigente all'atto della domanda.

Alla suddetta modulistica dovranno essere allegati, in aggiunta a quanto già indicato nella modulistica stessa:

- l'attestazione, da parte della ditta esecutrice, di gestione in autonomia dell'intervento dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico/elettrico;
- l'attestazione, da parte della ditta esecutrice, di impegno al completo ripristino a regola d'arte degli spazi pubblici eventualmente necessari alla gestione del cantiere e occupati a titolo temporaneo.

- l'importo commisurato per cellette e loculi secondo le modalità del Servizio Polizia Mortuaria

Art. 35. Documentazione tecnica di progetto

1. La documentazione tecnica di progetto deve essere completa di ogni riferimento atto a individuare e descrivere adeguatamente:

- i luoghi ove si intende intervenire, inclusi gli spazi pubblici necessari alla gestione del cantiere a titolo temporaneo (qualora ricada la fattispecie, come specificato all'art.33 comma2, la ditta esecutrice delle opere, al termine dei lavori, dovrà produrre attestazione circa il ripristino dei luoghi, assumendosene la piena responsabilità);
- la natura e dimensione dell'intervento.

2. Gli elaborati grafici e tecnici devono essere firmati da tecnico professionista abilitato, iscritto nel relativo Albo/Ordine Professionale.

3. Fermo restando che, a fini istruttori, l'Ufficio Edilizia Privata potrà richiedere ulteriori elaborati atti a definire meglio l'intervento da eseguire, si riportano di seguito gli elaborati da produrre a corredo dell'istanza:

Per le **nuove costruzioni o sostituzione edilizia:**

- **Relazione tecnica illustrativa** contenente, tra l'altro, le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con l'indicazione delle eventuali opere provvisorie.
- **Stralcio planimetrico** tratto dal Piano Regolatore Cimiteriale ed esatta individuazione del lotto cimiteriale in scala non inferiore a 1:500;
- **Planimetria d'insieme** in scala non inferiore a 1:200, con le indicazioni della superficie del lotto, dei viali, della posizione, sagome e distacchi del manufatto, da costruzioni esistenti.
- **Pianta della costruzione**, in scala non inferiore a 1:25, con l'indicazione delle strutture portanti, delle quote planimetriche e altimetriche di tutti i punti di emergenza del manufatto dal terreno, con indicate le linee di sezione.

- **Sezioni grafiche** (di cui una trasversale ed una longitudinale) in scala non inferiore a 1:25, con le misure delle altezze nette dei singoli loculi, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggettanti, dei colmi delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni sarà indicato l'andamento del terreno, le quote di terreno e quelle di progetto lungo le sezioni stesse da estendersi fino ai confini nonché ai viali.
- **Prospetti** (frontale e laterale), a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:25 completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio.
- **Studi geologici**, qualora il progetto preveda la realizzazione di camera sotterranea.
- **Particolari decorativi e costruttivi**, se previsti, necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento nel rapporto non inferiore 1:10.

Per le **ristrutturazioni edilizie** comprese le **demolizioni e ricostruzioni**:

Tutta la documentazione di cui al precedente punto, completa di rilievo quotato in scala almeno 1:25 dei manufatti da demolire, relativo alla pianta e alla sezione più indicativa, con una completa documentazione fotografica, allegata a perizia giurata sulla consistenza del manufatto esistente.

Per gli interventi su manufatti di pregio individuati ai sensi del presente Regolamento Edilizio la documentazione di cui ai punti precedenti deve essere integrata anche con:

- esaustiva documentazione fotografica riferita ad ogni parte del manufatto, con particolare riferimento ai dettagli relativi a eventuali particolari costruttivi, elementi decorativi e accessori sui quali si intende intervenire;
- descrizione tecnico-illustrativa delle scelte progettuali adottate ai fini della valorizzazione e del mantenimento del bene, considerato in ogni sua parte;
- uno o più rendering illustrativi della soluzione progettuale adottata, in raffronto allo stato di fatto del manufatto;
- fotoinserimento dell'intervento in progetto nel contesto dell'ampliamento in cui è ubicato il manufatto.

Art. 36. Varianti al progetto

1. Qualora si manifestasse la necessità di apportare varianti edilizie al progetto approvato, gli interessati possono presentare, prima dell'ultimazione dei lavori, i relativi elaborati, secondo i procedimenti di cui alla LR 15/2013, che sono assoggettati alla procedura di approvazione in analogia al titolo autorizzativo.

2. Resta stabilito che con la variante approvata (previa SCIA edilizia) non si modificano i termini di validità, di ultimazione dei termini prescritti nell'originario permesso di costruire e di decadenza previsti per il progetto originario, fatta salva la possibilità di proroga, richiesta entro i termini di scadenza prescritti nel Permesso di Costruire rilasciato.

TITOLO III

ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Capo I – Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero

Art. 37. Imprese autorizzate ad operare nel cimitero

- 1.** Le imprese non possono eseguire né iniziare alcuna opera edile prima della definizione dell'iter procedurale relativo al rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere da realizzare.
- 2.** Il titolo autorizzativo completo degli elaborati grafici deve essere conservato sul luogo di esecuzione dell'opera a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.
- 3.** Gli esecutori dei lavori, nell'interesse dei privati concessionari, sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi.

Art. 38. Esecuzione dei lavori da parte dell'impresa

- 1.** Nella propria attività edilizia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente.
- 2.** L'impresa deve delimitare, tramite opportuna recinzione, lo spazio assegnato.

Il cantiere di lavoro deve occupare lo spazio strettamente necessario e, in ogni caso, non può occupare spazi attigui, né per l'esecuzione dei lavori né per l'installazione di baracche o depositi, senza preliminare autorizzazione dei Servizi Demografici (Ufficio Stato Civile).

3. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, nel caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Nel caso di inadempienza ci sarà l'esecuzione d'ufficio in danno.

4. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, ripulire e ripristinare il terreno.

5. I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito, in ogni caso, ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il terzo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse.

6. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata del lotto assegnato, avendo cura di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio, ecc. A eventuali manomissioni devono seguire i relativi ripristini.

7. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

8. Il gestore delle attività cimiteriali vigila affinché sia tenuto e rispettato il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Art. 39. Introduzione di mezzi d'opera

- 1.** All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli, comunque, ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati.
- 2.** La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il solo tempo strettamente necessario.

Art. 40. Orario e periodo dei lavori

- 1.** È vietato all'impresa esecutrice di lavori, operare in orari di lavoro diversi da quelli comunicati e autorizzati, ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì, non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi (con particolare riferimento alla commemorazione dei defunti).
- 2.** Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati. Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero, pulitura e messa in sicurezza dell'area circostante il cantiere. Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

Art. 41. Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del D.P.R. n.285/90, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n.1265 così come modificati dai seguenti provvedimenti: Legge 603/1961, D.M. 5 luglio 1975, legge n.457 del 5 agosto 1978, legge 689/1981, D.P.R. n. 285 del 1990 e D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i.

PARTE SECONDA

MANUFATTI SOGGETTI A PRESCRIZIONI DI TUTELA

TITOLO I

TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D.LGS. 42/04)

Capo I – Beni culturali (vincolo monumentale)

Art. 42. Principi generali

- 1.** I beni culturali, soggetti a tutela da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), sono classificati in base a due tipologie di vincolo:
- Vincolo istituito con provvedimento specifico: nei cimiteri di Guastalla non sono presenti, alla data di redazione del presente Regolamento Edilizio, manufatti sottoposti a vincolo monumentale istituito con specifico provvedimento di tutela.
 - Vincoli operanti “ope legis” per effetto del il combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.Lgs.42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio): nei cimiteri di Guastalla dovranno essere rilevati manufatti per i quali procedere alla verifica di interesse culturale.

Art. 43. Manufatti vincolati per effetto del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 42/04

1. Nei cimiteri di Guastalla i beni vincolati "ope legis" per effetto del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.Lgs.42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) sono ubicati nei seguenti cimiteri e settori:

- Cimitero Urbano area monumentale
- Cimitero San Rocco area monumentale
- Cimitero San Martino area monumentale
- Cimitero San Girolamo area monumentale

2. I beni di cui al comma 1 sono individuati e localizzati, ciascuno nel rispettivo settore del cimitero, mediante puntuale schedatura fotografica.

3. Per i beni di cui al precedente comma 2 deve essere effettuata la verifica dell'interesse culturale, mediante avvio della relativa procedura di accertamento (art.12 del D.Lgs.42/04). Qualora l'esito della verifica sia positivo, il manufatto è sottoposto definitivamente alla disciplina di tutela. Se invece l'esito della verifica è negativo, il manufatto esce dalla disciplina di tutela.

4. L'accertamento della sussistenza dell'interesse culturale attraverso l'apposita procedura di verifica (di cui al precedente comma 3) è preordinato a qualsivoglia tipo di intervento edilizio sui manufatti vincolati "ope legis" dal D.Lgs.42/04.

Capo II – Beni paesaggistici (vincolo paesaggistico)

Art. 44. Disposizioni generali

1. Nei cimiteri di Guastalla non è stata riscontrata la presenza di beni sottoposti a vincolo paesaggistico (ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

TITOLO II

TUTELA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO CIMITERIALE

Capo I – Manufatti di pregio

Art. 45. Disposizioni generali per i manufatti di pregio

1. Nell'ambito del complesso cimiteriale sono individuati manufatti (tombe, cappelle e cripte) di particolare e significativo pregio architettonico: tali beni sono portatori di un valore intrinseco di tipo architettonico, documentario, artistico, o di memoria locale e costituiscono testimonianza storica da tutelare e conservare.

2. I manufatti di cui al comma 1 concorrono, con la loro presenza, alla caratterizzazione estetico formale del settore cimiteriale in cui sono ubicati, conferendogli la caratteristica complessiva di ambiente architettonico unico e riconoscibile.

3. In sede di intervento edilizio su detti manufatti è necessario operare con consapevolezza, prestando la massima attenzione al fine di non snaturare le valenze di pregio riconosciute nel bene stesso, secondo le prescrizioni dettate dal presente Regolamento Edilizio.

Art. 46. Definizione dei manufatti di pregio

1. I manufatti di pregio sono beni che presentano elementi tipologico-costruttivi, finiture esterne, elementi decorativi e scultorei (statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, ecc.) meritevoli di essere accuratamente preservati, in quanto memoria dell'evoluzione storica del cimitero e testimonianza dell'epoca costruttiva a cui risalgono.

Art. 47. Individuazione e schedatura dei manufatti di pregio

1. I manufatti di pregio individuati ai sensi del presente Regolamento Edilizio sono identificati singolarmente nell'ambito del settore cimiteriale di ubicazione tramite specifica schedatura fotografica-illustrativa, dalla quale è possibile visualizzarne caratteri tipologici, materiali, colori, fregi, decorazioni, mosaici, paramenti ed ogni eventuale altro elemento che ha contribuito alla classificazione del manufatto stesso quale testimonianza di particolare e significativo pregio architettonico, meritevole di attenzione.

2. La schedatura fotografica (di cui al precedente comma 1) è finalizzata a fornire uno strumento illustrativo di tipo conoscitivo, utile sia ai professionisti che debbano intervenire, attraverso progetti edilizi, sui manufatti di pregio per conto dei soggetti concessionari, sia al Comune (Uffici preposti e Commissione Edilizia), in quanto soggetti deputati ad autorizzare gli interventi stessi.

Art. 48. Classificazione dei manufatti di pregio: "categoria 1", "categoria 2" e "categoria 3"

1. I manufatti di pregio individuati dal presente Regolamento Edilizio sono riconducibili, in base alle valenze riscontrate in sede di analisi conoscitiva, a due

distinte categorie: manufatti di pregio ricompresi in "categoria 1" (cappelle e cripte) e manufatti di pregio ricompresi in "categoria 2" (cappelle e cripte) e "categoria 3" (tombe). Le predette categorie corrispondono a differenti tipi di manufatti e livelli di attenzione che, al fine di assicurare la conservazione delle valenze di pregio riconosciute nel bene, si traducono operativamente in limitazioni specifiche da osservare in sede di intervento sul bene stesso.

Art. 49. Manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 1"

1. I manufatti ricompresi nella "categoria 1" sono cappelle il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile sia con riferimento alle parti esterne del bene (prospetti esterni del manufatto) che a quelle interne. Per quanto riguarda l'involucro dei manufatti, si tratta quindi di preservarne rivestimenti, tinteggiature, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri. Con riferimento, invece, alle parti interne, si intende mantenere affreschi, mosaici, marmi, ecc.

2. Sono ricompresi nella "categoria 1" i manufatti di cui all'Allegato specifico.

Art. 50. Manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 2"

1. I manufatti ricompresi nella "categoria 2" sono cappelle e cripte il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile con riferimento alle sole parti esterne del bene: sono quindi da preservare rivestimenti, tinteggiature, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri, ecc.

2. Sono ricompresi nella "categoria 2" i manufatti di cui all'Allegato specifico.

Art. 51. Manufatti di pregio ricompresi nella "categoria 3"

1. I manufatti ricompresi nella "categoria 3" sono le tombe destinate a sepolture per inumazione il cui pregio storico, artistico e architettonico è apprezzabile con riferimento alle sole parti esterne e interne del bene (nel caso di strutture ipogee): sono quindi da preservare paramenti e coperture in pietra, rivestimenti, decorazioni, scale di accesso alle parti interrato, porte, serramenti, statue, portafiori, cornici portafoto, catenelle, recinzioni, pilastri, ecc.

2. Sono ricompresi nella "categoria 3" i manufatti di cui all'Allegato specifico.

Art. 52. Opere non ammesse su manufatti di pregio

1. Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del presente Regolamento Edilizio, a prescindere dalla categoria di riferimento, non sono ammessi i seguenti interventi:

- demolizione totale del bene;
- demolizione o sostituzione di parti del bene, con la sola eccezione delle superfetazioni e degli elementi in contrasto con la tipologia e i materiali costitutivi del bene;
- opere di varia natura volte a snaturare le valenze di pregio del bene;
- interventi finalizzati a trasformare i prospetti del manufatto e del relativo apparato decorativo.

Art. 53. Opere di adeguamento normativo o igienico-funzionale

1. Sui manufatti riconosciuti quali beni di pregio ai sensi del presente Regolamento Edilizio, a prescindere dalla categoria di appartenenza, al fine di conseguire

l'adeguamento normativo o igienico-funzionale dei beni, sono sempre ammesse le seguenti opere interne:

- realizzazione di cellette per la tumulazione di cassette ossario e/o urne cinerarie, in luogo di preesistenti loculi per feretri.
- interventi di trasformazione anche sostanziale nell'ipogeo, qualora esistente, pur nel rispetto di eventuali elementi di pregio ivi presenti.

Art. 54. Contestualizzazione dei manufatti di pregio

1. Al fine di preservare e/o garantire nel tempo una adeguata fruizione visiva dei prospetti esterni dei singoli manufatti di pregio, non è ammessa la sopraelevazione di tombe ipogee (cripte) per la realizzazione di nuove cappelle.

Art. 55. Individuazione e schedatura di altri elementi decorativi e scultorei non ricompresi tra quelli dei manufatti di pregio

1. Nell'ambito delle sepolture private (cripte e cappelle) sono individuati alcuni elementi funerari decorativi e scultorei (in pietra, marmo, metallo, ecc.) che, pur non appartenendo a manufatti riconducibili alle categorie di pregio (di cui all'art. 48 del presente Regolamento Edilizio), meritano tuttavia di essere tutelati e conservati di per sé, in virtù dell'eventuale valenza artistica o, semplicemente, per la loro qualità estetico-formale.

2. Gli elementi decorativi e scultorei (di cui al precedente comma 1) sono singolarmente schedati attraverso apposita documentazione fotografica e ricondotti puntualmente alla sepoltura su cui sono posizionati, nonché al settore del cimitero in cui la stessa è ubicata.

3. nell'Allegato specifico sono elencate le sepolture sulle quali sono stati individuati gli elementi decorativi e scultorei di cui al precedente comma 1.

4. In occasione di interventi di rielaborazione formale di manufatti su cui sono posizionati elementi funerari di cui al precedente comma 1, o allo scadere della concessione, tali elementi, previa verifica dell'effettivo valore artistico, non devono essere distrutti.

Ove non sia di interesse del proprietario, oppure non sia possibile risalire ai legittimi eredi, tali elementi saranno trasferiti gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la ricollocazione all'interno del cimitero.

5. In caso di riscontrato stato di abbandono della sepoltura, gli elementi di cui al presente articolo saranno trasferiti gratuitamente al Comune che ne potrà disporre la ricollocazione nel cimitero.

PARTE TERZA

SICUREZZA NEI LAVORI CIMITERIALI

TITOLO I

RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Art. 56. Definizione di lavoro in quota

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 81/2008 si intende per lavori in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile

Capo I – Misure di protezione collettiva

Art. 57. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 81/2008 il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, **dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.**

Nel caso in cui non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione per l'uso specifico così come indicato dall'art. 115 del D.lgs. 81/2008.

Art. 58. Ponteggi ed opere provvisionali

Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'Allegato XVIII del D.lgs. 81/2008. E' da tenere presente che l'accesso al ponteggio è considerato lavoro in quota (art. 107) e che comunque si deve privilegiare l'attrezzatura che offra una protezione collettiva (art. 111) e il ponteggio costituisce tale protezione (art. 122). In assenza di misure di protezione collettiva si deve ricorrere ad altri sistemi specifici di protezione.

Capo II – Lavoro in quota ed impiego di scale portatili

Art. 59. Descrizione

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire e scendere. Esse permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e possono essere trasportate e installate a mano, senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Le principali tipologie di scale portatili possono essere:

- scale in appoggio
- scale doppie
- scale a castello con piattaforma spostabili a mano per mezzo di ruote.

Art. 60. Impiego

L'utilizzo delle scale è disciplinato dal D. Lgs. 81/08 che, all'articolo 111 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota) comma 3, dispone che il datore di lavoro utilizzi una scala portatile quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'utilizzo di altre attrezzature (per esempio, i trabattelli e le piattaforme di lavoro), considerate più sicure, non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della **breve durata** di impiego. Le scale, ad eccezione di quelle a castello - ampiamente utilizzate nel Comune nei Servizi Funebri e Cimiteriali -, possono essere utilizzate solo per raggiungere le postazioni di lavoro in quota e non come "luogo" permanente per l'effettuazione di un lavoro. Per le attività di maggior durata temporale devono essere di norma utilizzate attrezzature di lavoro più sicure come trabattelli o Piattaforme di lavoro (P.L.E.).

Le scale possono eccezionalmente essere impiegate quali luoghi di lavoro se il livello di rischio è limitato a lavorazioni di breve durata (es. cambio di lampadina).

Art. 61. Scelta delle scale

Prima di utilizzare le scale è necessario valutare attentamente:

- 1.** La possibilità di utilizzare un'altra attrezzatura che consenta di operare in maggiore sicurezza (es. trabattello);
- 2.** Le caratteristiche della scala in funzione del luogo e della lavorazione da svolgere: scala semplice, di appoggio, scala doppia, scala a castello;
- 3.** Le condizioni di manutenzione della scala.

Art. 62. Misure generali di sicurezza nell'utilizzo delle scale

- Il Datore di Lavoro per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione deve procedere alla valutazione del rischio con specifico riferimento alla lavorazione nella quale la scala verrà impiegata. Dovrà essere considerato il rischio di caduta dall'alto e la gravità sulla base dei DPI prescritti e utilizzati.
- Il personale addetto deve essere adeguatamente formato ed addestrato all'uso della specifica attrezzatura fornita.

Art. 63. Caratteristiche

Prima di iniziare l'attività occorre valutare che la scala:

- deve essere integra ed in buono stato di conservazione/efficienza ai fini della sicurezza e dotata di manuale d'uso e manutenzione disponibile per il lavoratore;
- adatta all'utilizzo specifico, posizionata secondo le modalità previste dal manuale d'uso e maneggiata con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti;
- deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole; quando previsto, deve essere adeguatamente vincolata al piano d'appoggio;
- deve essere posizionata in maniera tale da evitare rischi di collisioni, posizionata lontano da linee elettriche nude, da aperture nel vuoto, da elementi metallici contundenti;
- I gradini o i pioli devono sempre mantenere l'orizzontalità.

Art. 64. Regole di utilizzo

Occorre attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) non utilizzare una scala troppo alta o troppo bassa rispetto alla quota di lavoro;
- b) non può essere impiegata come sistema di accesso ad altro luogo in sostituzione di un sistema ordinario e fisso di scala;
- c) non trasportare materiali pesanti o ingombranti che compromettano la presa sicura e l'equilibrio;
- d) movimentare la scala con cautela considerando la presenza di altre attività/ persone. Nel trasporto a spalla tenere la scala inclinata e mai in posizione orizzontale;
- e) durante la salita/discesa mantenersi col viso rivolto sempre alla scala e le mani posate sui pioli o sui montanti;
- f) nel posizionamento della scala dare un adeguato piede in relazione alla lunghezza della stessa, alla natura del terreno e alle circostanze lavorative;
- g) utilizzo scala a castello: da 2 mt di altezza e per il particolare uso frontale e laterale deve essere provvista di piattaforma, guardacorpo e corrimano. Il suo utilizzo quale posto di lavoro è disposto nei soli casi in cui le attrezzature considerate più sicure non sono giustificate per illimitato livello di rischio e per la breve durata dell'intervento.
- h) per lavori non di breve durata e ad altezza superiore a mt 2, è fatto obbligo l'utilizzo di cintura di sicurezza anticaduta.

Art. 65. Manutenzione e deposito

- a) Osservare le istruzioni del costruttore;
- b) pulire accuratamente le scala rimuovendo incrostazioni o materiale scivoloso. In particolare, per le scale in metallo verificare e segnalare immediatamente al Manutentore eventuali crepe o danneggiamento;

- c) Non lasciare la scala incustodita e in luogo aperto soggetto alle variazioni microclimatiche;
- d) appoggiare accuratamente la scala ad un supporto stabile in modo da prevenire ogni rovesciamento e caduta.

Art. 66. Presenza di danneggiamenti

Nel caso si registri la presenza di danneggiamenti o di rotture, anche se pur lievi, la scala va messa immediatamente fuori servizio con il divieto d'uso, segregata in luogo inaccessibile e segnalata immediatamente al manutentore per la riparazione.

TITOLO II

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Art. 67. Verifica iniziale presenza di materiali pericolosi

Durante gli interventi sulle sepolture esistenti realizzate prima degli anni '90 dovrà essere svolta preventivamente agli interventi stessi una verifica iniziale volta ad escludere la presenza di materiali pericolosi (art. 248, D.lgs. 81/2008).

Art. 68. Valutazione del rischio

Qualora dalla verifica di cui all'art. 67 risulti la presenza di amianto, ai sensi dell'art. 249 del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta i relativi rischi così come previsto dall'art. 28, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Conseguentemente dà attuazione a quanto previsto dall'art. 250 e seguenti del D.lgs. 81/2008.

PARTE QUARTA

LOTTA AGLI INSETTI VETTORI

Art. 69. Lotta agli insetti vettori

Ai fini della prevenzione della proliferazione di insetti vettori di patologie trasmissibili, in osservanza delle indicazioni regionali, a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre, per la conservazione di fiori recisi dovrà essere fornita nei punti di erogazione presenti nei cimiteri comunali, acqua trattata con larvicida o sabbia per impedire la formazione di ristagni nei vasi portafiori.

In prossimità dei punti di erogazione dell'acqua dovranno essere affisse adeguate indicazioni comportamentali che gli utenti saranno tenuti ad osservare per il contrasto della proliferazione degli insetti.